



# **COMUNE DI CAIVANO**

## **( Provincia di Napoli)**

**Prot. 13712**

**Caivano, 22/07/2009**

**Ordinanza n. 1372**

**Oggetto: Divieto di abbandono e incendio pneumatici**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Preso atto che è costume consolidato della gran parte dei gommisti dei comuni dell' hinterland lasciare gli pneumatici fuori uso all'esterno delle loro officine, in modo tale da renderli agevolmente asportabili da parte di terzi;

Che in varie zone periferiche della nostra città si registra l'abbandono e l'incendio, da parte di ignoti, di tali pneumatici, i quali vengono utilizzati come base per la combustione di altri rifiuti pericolosi, producendo, così, fumi dannosi per la salute dei cittadini;

Rilevato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini, in tal senso, a seguito delle quali sono intervenute la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine;

Rinvenute ragioni di pubblica igiene e sanità per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno innanzi descritto, al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini ed alla integrità dell'ambiente;

Ritenute comprovate e prioritarie le esigenze di tutela dell'incolumità dei cittadini e di provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, produttivi di conseguenze dannose e pericolose sulla salute dei cittadini e sulla salubrità dell'ambiente;

Ritenuto opportuno prevedere, in via sperimentale, una durata temporale del suddetto divieto, limitata al periodo di due anni, al fine di valutarne gli effetti;

Considerato che:

1. I gommisti sono obbligati, altresì, ai sensi del D.Lgs. 22/1997, a tenere un registro di carico e scarico rifiuti, con fogli numerati e vidimati dalla Camera di Commercio e annotare, con cadenza almeno settimanale, la quantità e qualità dei rifiuti;

2. Tale registro deve contenere anche l'indicazione: a) dell'origine, della quantità, delle caratteristiche e della destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato;
3. I gommisti hanno, inoltre, l'obbligo di stipulare un contratto con le aziende specializzate per il trasporto e lo smaltimento degli pneumatici, ai sensi della normativa vigente;

Visto il D.Lgs. 22/1997;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Visto il T.U.L.P.S., R.D. 18 Giugno 1931 n. 773;

Vista la Legge 24 Novembre 1981, n. 689;

Visti gli artt. 50, comma 5, e 54 del T.U.E.L., così come modificato dall'art. 6 comma 1 del Decreto Legge n. 92 del 23 Maggio 2008, che assegna al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di emanare atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di igiene e sanità pubblica, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. N. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista l'approvazione unanime dei Comuni partecipanti alla Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 54 citati, tenutasi presso la Prefettura di Napoli in data 07/07/2009, con l'intervento del rappresentante del sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti e dei rappresentanti dell'assessorato regionale competente;

## ORDINA

1. Nel periodo dal 27/07/2009, nel territorio del comune di Caivano, è vietato, per i titolari di officine di riparazione e sostituzione di pneumatici, lasciare gli stessi all'esterno dei locali dopo l'orario di chiusura;
2. E' fatto, altresì, divieto assoluto, nel territorio comunale, di abbandonare e di incendiare qualsiasi tipo di pneumatico e di ogni altro tipo di rifiuto pericoloso;
3. Le violazioni delle disposizioni di cui ai punti precedenti, qualora non integrino fattispecie di reato, saranno punite con la sanzione da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. N. 267/2000;
4. Qualora all'esercente sia contestata la violazione di cui alle disposizioni contenute nel punto 1) della presente Ordinanza, l'attività commerciale sarà sospesa da tre a cinque giorni;
5. La presente Ordinanza entrerà in vigore il 27/07/2009 ed avrà la durata di anni 2;

## DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- preventivamente comunicata al prefetto di Napoli e regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Caivano e sui siti con maggiore rilevanza locale, nonché con manifesti murali e volantini;
- notificata, ad ogni effetto di legge, alla locale Tenenza dei Carabinieri, al Commissariato di P.S. di Afragola, al Comando Della Polizia Locale, All'Ufficio Ambiente, all'ASL NA2 ex NA3 Distretto 68 sito al Parco Verde di Caivano, incaricati di vigilare sulla esatta osservanza della presente;
- trasmessa al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della Sanità, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e, per opportuna conoscenza, al Magistrato Dirigente della Sezione distaccata del Tribunale di Napoli – sez. dist. Di Afragola, al Questore di Napoli ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell'Ordine;

## AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini previsti dalla legge e che decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso.

Caivano, lì 22/07/2009

**IL Commissario Straordinario**

Dott.ssa Maria Patrizia Paba